

Regolamento del Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp

Art.1 - Funzionamento del Fondo

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione - Forma.Temp, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del CCNL 23 settembre 2002 e dell'Accordo Quadro sulle politiche formative del 27 aprile 1999, dell'accordo del 18 aprile 2000 e del Protocollo integrativo del 1 agosto 2000, degli analoghi accordi del 26 settembre 2000 nonché di quelli allegati al CCNL e all'Accordo del 20 aprile 2011.

2 Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione (di seguito, Agenzie per il Lavoro), hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente una dichiarazione dei contributi ex art. 12 d. lgs. 276/03 relativi al mese precedente, calcolati utilizzando la base imponibile prevista ai fini previdenziali. Il Fondo si riserva il diritto di effettuare le necessarie attività di controllo. Le Agenzie pertanto devono tenere a disposizione la documentazione comprovante il contributo dichiarato e qualsiasi altro documento necessario per l'effettuazione del controllo dei dati forniti. Il mancato rispetto della scadenza prevista nel presente comma determina la sospensione della finanziabilità dei progetti presentati e presentandi.

3. Al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte del contributo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e anche attraverso l'utilizzo:

- a) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- b) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- c) di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi.

La quota parte del contributo destinata al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore al 4% (quattro per cento) del contributo.

La destinazione dell'avanzo risultante dal bilancio di esercizio sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

4. Le spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp vengono contabilizzate separatamente. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Le risorse destinate alle spese di funzionamento e gestione vengono accantonate in apposito conto corrente bancario.

4bis. Le risorse derivanti dal contributo destinate al Fondo bilaterale di solidarietà del settore della somministrazione vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Le risorse destinate vengono versate in appositi conti correnti bancari o postali.

5. Le risorse derivanti dal contributo previsto a carico delle Agenzie per il Lavoro per i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato e destinate a:

- a) Attività formative presentate dalle Agenzie per il Lavoro;
- b) Misure previdenziali;
- c) Azioni di sistema;
- d) Formazione continua;
- e) Sostegno al reddito;

- f) Altre attività assegnate al Fondo indicate al comma 1, art. 12 D.lgs 276/2003 o negli accordi delle Parti Sociali ai sensi dell'art. 55ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96,

sono ripartite secondo le disposizioni previste dagli accordi delle Parti Sociali. Tali attività sono disciplinate da appositi dispositivi attuativi.

6. Le risorse derivanti dal contributo previsto a carico delle Agenzie per il Lavoro per i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo indeterminato e destinate a:

- a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
- b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia, anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
- c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, anche in regime di accreditamento con le Regioni;
- d) la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale,

sono ripartite secondo le disposizioni previste dagli accordi delle Parti Sociali. Tali attività sono disciplinate da appositi dispositivi attuativi.

7. Le risorse di cui al comma 5, ad eccezione delle attività indicate alla lettera a), e quelle di cui al comma 6, senza alcuna eccezione vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Le relative risorse vengono accantonate in distinti conti correnti bancari per tipologia di attività.

8. Le Agenzie per il Lavoro, a seguito del meccanismo della compensazione tra le disponibilità relative alla formazione di cui al comma 5 lettera a) e l'ammontare dei progetti approvati, versano i contributi dovuti al Fondo, con cadenza annuale, entro il giorno 30 aprile successivo a ciascun anno, in base ai progetti approvati da Forma.Temp e ai valori dei contributi dichiarati a Forma.Temp entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Il contributo verrà versato a mezzo bonifico bancario in un apposito conto corrente.

9. I conti correnti bancari e postali di Forma.Temp di cui al comma 4 sono movimentabili a firma congiunta del Presidente e Vice Presidente, o, su delega degli stessi, a firma del Direttore Generale.

I conti correnti bancari e postali di Forma.Temp di cui ai commi 4bis, 7 e 8 sono movimentabili a firma congiunta del Presidente e Vice Presidente o, su delega degli stessi, a firma congiunta del Direttore Generale e del dirigente preposto alla funzione finanziaria.

Le deleghe di cui ai precedenti capoversi possono indicare i poteri e i limiti per importo e per tipologia di operazione.

Art. 2 - Direttore Generale

La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- a. svolge tutti i compiti e le missioni specificatamente a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- b. per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne. La struttura è composta da un numero variabile di componenti, in ragione delle esigenze operative del Fondo e nei limiti della dotazione organica definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- c. ha la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente;
- d. presenta il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo redatto dal dirigente preposto alla funzione finanziaria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e. presenta mensilmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

Art. 3 - Iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori e di sostegno al reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato

1. In attuazione dell'art. 12, comma 2, lettera a), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo quadro del 2 febbraio 2005, il lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato, in caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione, ha diritto a percepire una indennità la cui disciplina è stabilita da apposito dispositivo, tenendo conto della sostenibilità finanziaria complessiva del sistema.
2. In attuazione dell'art. 12, comma 1 – secondo periodo – del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e i lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato hanno diritto a misure di sostegno al reddito, la cui disciplina è prevista da apposito dispositivo.

Art. 4 - Attività formative

1. Nell'ambito della struttura organizzativa ed operativa del Fondo o avvalendosi di collaborazioni esterne dotate di specifiche competenze, vengono individuate da parte del Direttore Generale le figure professionali alle quali viene affidata la valutazione delle richieste di finanziamento delle attività di formazione, il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione e la finanziabilità delle stesse.
2. I progetti formativi sono inoltrati tramite procedura informatica ovvero con qualsiasi altro mezzo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, atto a documentare l'avvenuto invio. I progetti vengono protocollati secondo l'ordine di arrivo.
3. L'esame dei progetti formativi viene svolto dal personale di cui al comma 1. Ove sia riscontrata l'incompletezza del progetto, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato che deve integrare la stessa nel termine fissato, pena la decadenza del progetto.
4. Il personale incaricato esamina i progetti e ne propone l'approvazione o il rigetto con apposito verbale al Direttore Generale.
5. Il Direttore Generale autorizza le Agenzie per il Lavoro a realizzare l'intervento formativo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.
7. A seguito dell'inoltro delle proposte, secondo le modalità previste al comma 3 del presente articolo, le Agenzie per il Lavoro potranno dare corso alle attività formative fermo rimanendo quanto previsto dal punto 4 dello stesso articolo del presente Regolamento.
8. Le proposte relative alla realizzazione dei progetti formativi si intendono autorizzate qualora il Direttore Generale non comunichi all'Agenzia per il Lavoro richiedente il suo diniego motivato del progetto nel termine di 12 (dodici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta.

9. Il finanziamento dei progetti avviene sull'ammontare dei contributi effettivamente versati dalla singola Agenzia. Nell'ipotesi in cui una Agenzia non utilizzi interamente la quota annuale a sua disposizione di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) entro 18 mesi dalla data di effettiva costituzione del fondo, la parte residua sarà destinata ad altre attività secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.
10. Potranno essere autorizzati, da parte del Consiglio di Amministrazione e senza alcuna anticipazione finanziaria da parte del Fondo, progetti formativi presentati da Agenzie in assenza di copertura di contributi maturati alla data di realizzazione del progetto nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso di nuove imprese durante il primo biennio dall'autorizzazione;
 - b) nel caso di iniziative, situazioni ed esigenze di particolare importanza.

Una volta autorizzati tali progetti, le Agenzie dovranno congruare nei due anni successivi, fino a concorrenza, i costi sostenuti con i contributi da esse dovuti al Fondo, secondo le distinte modalità previste.

11. I soggetti promotori degli interventi formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività di formazione, predispongono un rendiconto della formazione redatto con modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto.
12. Le Agenzie per il Lavoro potranno compensare, fino a concorrenza, i progetti formativi rendicontati e approvati, relativi alla realizzazione delle attività formative nell'anno di riferimento, con la quota dei contributi dovuti in forza del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 12, comma 1.
13. Il Fondo procede a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione; tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
14. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, e fermo restando quanto previsto all'art. 12 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, comma 8 bis, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate; nei casi più gravi, il Consiglio può decidere la revoca o la diminuzione del finanziamento concesso.

Art. 5 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento viene modificato, previa autorizzazione ministeriale, con delibera propria dell'Assemblea, ovvero in base a proposte del Consiglio di Amministrazione. La modifica dovrà essere deliberata con le modalità previste all'articolo 19 dello Statuto.